

formazione professionale siano individuati tre distinti ambiti di strutturazione dei livelli delle prestazioni essenziali, equivalenti rispettivamente ai livelli di formazione culturale generale e di preparazione professionalizzante attualmente espressi nell'istruzione tecnica, nell'istruzione professionale e nella formazione professionale.

9/3387/36. Zanella, Bulgarelli, Cento.

La Camera,

premessi che:

si pone come esigenza prioritaria per la formazione iniziale degli insegnanti realizzare un adeguato equilibrio tra i momenti della preparazione disciplinare, della preparazione psico-pedagogico-didattica e della concreta esperienza nella scuola;

tale equilibrio deve essere diverso nella formazione degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria in ragione dei ruoli e delle funzioni anche profondamente differenti che, nei diversi gradi scolastici, competono ai momenti disciplinari o predisciplinari rispetto a quelli più ampiamente educativi e formativi;

la pari dignità nella formazione di tutti gli insegnanti va realizzata assicurando a ciascun insegnante una preparazione adeguata ai complessi e delicati compiti cui è chiamato, diversi in relazione alle diverse fasce di età;

occorre non disperdere, ma anzi potenziare l'esperienza positiva in corso della collaborazione fra università e scuola nella formazione universitaria degli insegnanti,

impegna il Governo

a emanare i decreti di cui al comma 1 dell'articolo 5 del disegno di legge in esame assicurando il rispetto dei seguenti parametri:

1) intervenire sulla disciplina delle classi delle lauree triennali in modo che sia assicurata la possibilità di percorsi di studi finalizzati alla formazione degli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria che dall'inizio prevedano sia una equilibrata preparazione nei campi psico-pedagogico, umanistico, scientifico, artistico e dell'educazione corporea, sia attività di laboratorio e tirocinio;

2) delineare i rapporti tra le facoltà e le strutture di ateneo o di interateneo di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 5 del disegno di legge in esame, quanto alle responsabilità di programmazione e governo dei corsi di cui alla lettera a) dello stesso comma, nel senso di affidare alle facoltà competenze preminenti per gli aspetti di preparazione disciplinare, e alle strutture di ateneo o di interateneo responsabilità di coordinamento dei corsi per gli aspetti comuni e gli insegnamenti trasversali;

3) prevedere che i corsi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 del disegno di legge in esame comprendano esperienze di insegnamento e di partecipazione alla vita della scuola, da organizzare e gestire con l'apporto coordinato di università e scuola, e che la valutazione positiva di tali esperienze sia condizione perché la laurea specialistica conseguita abbia valore abilitante;

4) anche in relazione a quanto indicato al punto 3, indicare che allo scopo di salvaguardare le preminenti finalità di approfondimento disciplinare di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 5 del disegno di legge in esame, parte della formazione relativa alle didattiche disciplinari possa essere svolta nella fase del tirocinio di cui alla lettera e) del medesimo comma;

5) stabilire che le attività di tirocinio di cui al comma 1 lettera e) dell'articolo 5 del disegno di legge in esame siano valutate e che la valutazione positiva sia condizione necessaria al fine dell'accesso ai ruoli organici del personale docente;

6) valutare la possibilità che la laurea specialistica per gli insegnanti della scuola dell'infanzia possa essere conseguita con un numero di crediti più limitato rispetto a quelli necessari per le altre lauree, considerata la minore necessità di crediti in insegnamenti disciplinari;

7) prevedere che la formazione in servizio degli insegnanti di cui al comma 1, lettera g), dell'articolo 5 del disegno di legge in esame sia realizzata in collaborazione con le strutture dell'amministrazione scolastica;

8) prevedere adeguate e specifiche modalità di accesso ai corsi di laurea di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 5 del disegno di legge in esame e di riconoscimento dei crediti formativi maturati per i laureati secondo il vecchio ordinamento.

9/3387/**39**. Garagnani, Santulli, Palmieri.

La Camera,

premesso che:

recenti e approfondite ricerche scientifiche stanno dimostrando che la dislessia è un disturbo complesso difficilmente riconoscibile, se non negli aspetti più acuti, in quanto non collegabile ai normali parametri dell'intelligenza.

sarebbero circa il 3 per cento i ragazzi nella scuola italiana che, pur soffrendo di tale disturbo non sono riconosciuti e assistiti come dislessici con gravi conseguenze di apprendimento e di emarginazione scolastica;

appare pertanto necessario che, dopo la prima fase di frequenza scolastica, siano apportati nella scuola e presso le famiglie accertamenti volti a scoprire gli aspetti silenti e nascosti di tale disturbo,

impegna il Governo

a prevedere, nella fase attuativa, accordi fra il sistema scolastico e il sistema sanitario locale per indagini specialistiche

volte ad individuare l'entità del disturbo nella popolazione scolastica, al fine di provvedere alla necessaria rieducazione.

9/3387/**40**. Spina Diana, Parodi.

La Camera,

premesso che:

esiste un'ingiusta sperequazione delle retribuzioni degli insegnanti in rapporto ai carichi di lavoro, gli orari di lavoro, le funzioni ed i compiti che ciascuno di essi ha,

impegna il Governo

a porre in essere ogni utile iniziative affinché ciascun insegnante sia retribuito, anche utilizzando misure « accessorie », in rapporto ai carichi di lavoro, all'orario di lavoro, ai compiti ed alle funzioni che svolge.

9/3387/**41**. Boccia.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 5 del disegno di legge in esame detta i principi e criteri direttivi in tema di formazione degli insegnanti;

la costruzione della cittadinanza europea assume carattere prioritario sia nell'agenda politico-istituzionale dell'Unione Europea, sia nel quadro formativo e didattico culturale delle politiche scolastiche di tutti i Paesi membri;

il diritto alla mobilità culturale e professionale costituirà uno dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta costituzionale europea in via di stesura;

tale diritto deve poter essere pienamente esercitato anche dagli insegnanti italiani e a tale obiettivo essi devono risultare adeguatamente preparati sia in sede di formazione iniziale che di formazione continua;

esiste una grande difformità di strategie operanti a favore della formazione del diritto alla mobilità culturale e professionale dei cittadini europei nelle diverse dimensioni nazionali, in considerazione delle differenze storiche e culturali dei Paesi membri che costituiscono patrimonio irrinunciabile dell'Unione europea;

è necessario promuovere e sviluppare, in regime di sussidiarietà, l'armonizzazione dei processi concorrenti a sviluppare senso e visione della cittadinanza europea, unitariamente all'esercizio diffuso del diritto alla mobilità culturale e professionale;

è imminente l'assunzione da parte del Governo italiano della presidenza di turno dell'Unione europea,

impegna il Governo

ed in particolare il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, a concertare con i colleghi dei Paesi membri dell'Unione europea e a promuovere unitariamente iniziative e strategie, assistite dalla Commissione europea, che assicurino l'armonizzazione progressiva dei curricoli di formazione iniziale degli insegnanti;

a promuovere e sviluppare iniziative, anche regolamentari, che consentano agli italiani il pieno esercizio del loro diritto, in quanto cittadini europei, alla più ampia e libera mobilità culturale, professionale e lavorativa in seno all'Unione europea.

9/3387/42. Galvagno.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale;

l'articolo 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ha aggiunto

all'esame di Stato da sostenersi in Valle d'Aosta un'ulteriore prova scritta di lingua francese;

l'attuale articolazione dell'esame di maturità in Valle d'Aosta, che penalizza gli studenti valdostani rispetto ai loro colleghi del resto d'Italia, è stata a più riprese contestata dal mondo della scuola valdostana nella sua più completa articolazione (studenti, insegnanti, genitori);

un sondaggio socio-linguistico, divulgato nel giugno scorso dalla « Fondazione E. Chanoux », con il patrocinio della Presidenza della regione valdostana, ha attestato al di sotto del due per cento la presenza di una comunità francofona in Valle d'Aosta;

per qualsiasi modifica all'impostazione dell'esame di maturità in Valle d'Aosta è necessaria una modifica della legislazione statale sopra richiamata;

è necessario agire nel rispetto del principio della libertà di scelta educativo-culturale, nell'ambito della tutela dell'identità nazionale e della specificità regionale della Valle d'Aosta, anche al fine di evitare penalizzazioni ai maturandi,

impegna il Governo

a predisporre, d'intesa con la regione Valle d'Aosta, le opportune modificazioni legislative a valere dalla maturità del prossimo anno scolastico affinché, nel rispetto dei principi esposti, l'esame di Stato da sostenersi in Valle d'Aosta preveda:

a) in affiancamento alla maturità in lingua italiana, articolata secondo omogenei criteri e principi nazionali, la possibilità di scelta, da parte dello studente, di una maturità parallela e alternativa, strutturata totalmente o parzialmente in lingua francese;

b) il conferimento, a seguito di positivo superamento della maturità francofona, di un attestato con valore legale di piena conoscenza della lingua francese.

9/3387/43. Palmieri, Garagnani.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 5, comma 1, lettera *a*), del disegno di legge in esame prevede che « la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti »;

sia l'attuale funzione docente nella scuola secondaria di secondo grado, sia quella futura del ciclo scolastico secondario, configurano una condizione totalmente paritaria tra tutti i docenti che vi insegnano, sotto il profilo culturale-professionale e normativo-operativo, al di là degli attuali inquadramenti;

in particolare, la legge 3 maggio 1999, n. 124, all'articolo 5, comma 1, ha reso totalmente paritaria la condizione giuridica e la funzione docente degli insegnanti tecnico-pratici rispetto a tutti gli altri docenti, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, risultando essi in tal caso, ai sensi del disposto legislativo citato, del tutto paritariamente con titolari delle unitarie materie scolastiche cui sono preposti congiuntamente un docente tecnico-pratico ed un docente tecnico teorico, come hanno peraltro ulteriormente precisato sia la circolare ministeriale n. 28 del 2000, sia i decreti ministeriali sugli esami di Stato emanati a far data entrata in vigore della legge predetta;

la citata legge n. 124 del 1999, all'articolo 8, comma 3, ha inoltre disposto che « Il personale di ruolo che riveste il profilo professionale di insegnante tecnico-pratico o di assistente di cattedra appartenente al VI livello nell'ordinamento degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, è trasferito alle dipendenze dello Stato ed è inquadrato nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici », e tali docenti sono oggi totalmente inquadrati tra i docenti tecnico-pratici;

i docenti di trattamento testi, già docenti di stenografia e dattilografia, a loro volta, hanno attualmente ed hanno sempre avuto totale parità di funzione con

tutti gli altri docenti degli istituti di istruzione secondaria nei quali insegnano,

impegna il Governo

a statuire, con successivi provvedimenti legislativi, l'inquadramento nel sistema educativo di istruzione e formazione di tutti i docenti di stenodattilografia e trattamento testi e di tutti i docenti tecnico-pratici in servizio alla stessa data con incarico a tempo indeterminato.

9/3387/44. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Ascierio, Castellani, Gamba, Angela Napoli.

La Camera,

nell'esame del disegno di legge n. 3387 in materia di definizione delle norme generali sull'istruzione;

rilevato che l'articolo 1 del disegno di legge in esame prevede che il Governo sia delegato ad adottare anche più decreti legislativi in coerenza però con le scelte educative della famiglia e con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche;

osservato che la legge 10 marzo 2000, n. 62 recante « norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione », all'articolo 1, comma 3, sancisce che: « Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque accettandone il progetto educativo richieda di iscriversi », pregiudicando in tal modo la facoltà delle scuole private, nell'esercizio della loro autonomia, di stabilire nel progetto formativo proposto criteri particolari di merito per accedere a tali scuole da sempre rinomate come scuole prestigiose e per questo scelte dalle famiglie per l'educazione dei propri figli;

impegna il Governo

ad adottare, all'atto dell'emanazione dei decreti legislativi delegati, norme volte a

garantire l'effettivo dispiegarsi dei principi di autonomia delle istituzioni scolastiche e di cooperazione tra scuola e genitori, come richiamati dall'articolo 1, al fine di assicurare alle scuole paritarie la possibilità di salvaguardare la propria specificità formativa e qualitativa, anche attraverso una valutazione dei progressi meriti scolastici e dei crediti formativi degli studenti che chiedono l'iscrizione.

9/3387/**45**. Brugger, Zeller, Widman, Detomas, Collè, Bressa.

La Camera,

premessò:

che gli scambi culturali costituiti anche dai soggiorni individuali di studio nella scuola secondaria superiore, inquadrati nella cosiddetta « mobilità studentesca internazionale » disciplinata dalle circolari ministeriali 17 marzo 1997 n. 181 e 8 ottobre 1999 n. 236, negli scorsi anni hanno dato ottima prova, contribuendo in modo assai importante alla formazione culturale di molti studenti italiani;

che, nell'ambito della complessiva riforma dell'istruzione e formazione, appare opportuno non solo mantenere la possibilità per gli studenti italiani di partecipare a soggiorni di studio all'estero, ma anzi ampliarla e rendere più facile l'accesso alla « mobilità studentesca internazionale »;

impegna il Governo

ad adeguare tempestivamente le disposizioni contenute nelle ricordate circolari alle eventuali diverse evenienze derivanti dall'emanazione delle norme delegate di riforma del sistema dell'istruzione e della formazione.

9/3387/**46**. Strano, Gamba, Airaghi.

La Camera,

esaminato il testo della delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

impegna il Governo

nell'ambito dell'attuazione del nuovo sistema di istruzione e formazione, ad evitare l'equiparazione dei centri di formazione professionale agli istituti professionali maggiormente qualificati e qualificanti.

9/3387/**47**. Airaghi.

La Camera,

esaminato il testo di « Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

considerato l'articolo 5, comma 3,

impegna il Governo

1. Per i docenti che, sprovvisti dell'abilitazione/idoneità, siano in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministero della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonchè del diploma di laurea o del diploma di istituto superiore di educazione fisica (Isef) o di Accademia di belle arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di misura o Istituto musicale pareggiato, e del diploma di Maturità quinquennale afferente alle classi di concorso area tecnico professionale, del diploma di maturità magistrale, del diploma scuola magistrale ad istituire presso le facoltà di

Scienze della formazione o altra sede universitaria un corso di formazione professionale post-specializzazione della durata di 400 ore il cui esame, sostenuto a conclusione del corso, abbia valore di esame di Stato e abiliti all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola secondaria (secondo la classe di concorso o ambito disciplinare indicati all'atto dell'iscrizione), nella scuola materna o nella scuola elementare; ovvero al termine di tale corso i frequentanti debbano sostenere un esame di Stato con valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124, entro l'anno scolastico 2003-2004. A questi corsi non possono accedere coloro che sono già in possesso di una abilitazione e/o idoneità.

2. Per i docenti che, in possesso del requisito di insegnamento per almeno 360 giorni su posti di sostegno e dell'abilitazione/idoneità, ma sprovvisti del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministero della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, ad istituire presso le facoltà di Scienze della Formazione o altra sede universitaria un apposito corso di specializzazione della durata di 400 ore il cui esame, sostenuto a conclusione del corso, sia equiparato al diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministero della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 e, quindi, sia titolo valido per l'insegnamento di sostegno.

3. Per i docenti che, in possesso del requisito di insegnamento per almeno 360 giorni su posti di sostegno, ma sprovvisti dell'abilitazione/idoneità e del diploma biennale di specializzazione per le attività

di sostegno di cui al decreto del Ministero della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma di laurea o del diploma di istituto superiore di educazione fisica (Isef) o di Accademia di belle arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di conservatorio di musica o istituto musicale pareggiato, e del diploma di maturità quinquennale afferente alle classi di concorso area tecnico professionale, del diploma di maturità magistrale, del diploma di scuola magistrale ad istituire presso le facoltà di scienze della formazione o altra sede universitaria un corso di formazione professionale della durata di 400 ore il cui esame, sostenuto a conclusione del corso, abbia valore di esame di Stato e abiliti all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola secondaria (secondo la classe di concorso o ambito disciplinare indicati all'atto dell'iscrizione), nella scuola materna o nella scuola elementare; ovvero al termine di tale corso i frequentanti debbano sostenere un esame di Stato con valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, come sostenuto dall'articolo 1, comma 6 della legge 3 maggio 1999, n. 124 entro l'anno scolastico 2003-2004. Nonché ad istituire, per coloro che abbiano conseguito l'abilitazione/idoneità di cui sopra, presso le facoltà di scienze della formazione o altra sede universitaria un apposito corso di specializzazione della durata di 400 ore il cui esame, sostenuto a conclusione del corso, sia equiparato al diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministero della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 e, quindi, sia titolo valido per l'insegnamento di sostegno. A questi corsi non possono accedere coloro che sono già in possesso di una abilitazione e/o idoneità.

4. Per i docenti che in possesso del requisito di insegnamento per almeno 360 giorni, ma sprovvisti dell'abilitazione/idoneità nonché del diploma di laurea o del diploma di Istituto superiore di educazione fisica (Isef) o di Accademia di belle arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di conservatorio di musica o istituto musicale pareggiato, e del diploma di maturità quinquennale afferente alle classi di concorso area tecnico professionale, del diploma di maturità magistrale, del diploma di scuola magistrale ad istituire presso le facoltà di scienze della formazione o altra sede universitaria un corso di formazione professionale della durata di 400 ore il cui esame, sostenuto a conclusione del corso, abbia valore e esame di Stato e abiliti all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola secondaria (secondo la classe di concorso o ambito disciplinare indicati all'atto dell'iscrizione), nella scuola materna o nella scuola elementare; ovvero al termine di tale corso i frequentanti debbano sostenere un esame di Stato con valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124, entro l'anno scolastico 2003/2004.

9/3387/48. Lisi, Butti, Maggi.

La Camera,

premesso che,

la dislessia è un disturbo specifico d'apprendimento che riguarda la lettura e la scrittura. La difficoltà di lettura (lentezza, errori) può essere più o meno grave e spesso si accompagna a problemi nella scrittura (scambio e inversione di lettere, lentezza, errata direzionalità nella scrittura, inesatta legatura dei segni e delle parole, errato uso dello spazio su foglio) e/o nel calcolo (difficoltà nel contare al-

l'indietro, salto nella numerazione, difficoltà ad imparare le tabelline, eccetera);

essa può verificarsi in ragazzi con normale intelligenza, in altre parole senza handicap neurologici o sensoriali (uditivi, visivi) e in assenza di situazioni di svantaggio sociale;

si tratta di un problema piuttosto frequente, che in Italia interessa il 4 per cento della popolazione scolastica;

i ragazzi dislessici ora non hanno nessuna tutela specifica, a differenza di quanto accade in numerosi paesi europei (in particolare in Inghilterra);

è necessario trovare riferimenti didattici e riferimenti legislativi per fare in modo che i ragazzi dislessici possano mettere a frutto la loro normale intelligenza e le loro spesso vivaci e creative abilità;

è necessario rivedere la didattica e modificarla in modo da semplificare il godimento del sapere permettendo l'uso di strumenti che facilitino la conquista della conoscenza;

l'intelligenza presente nei ragazzi dislessici e conseguenti consapevolezze e sensibilità, non consentono, o meglio non rendono opportuno, nella maggioranza dei casi, l'utilizzo della legge n. 104 del 1992, che permette un percorso agevolato, ma richiede una segnalazione di handicap;

impegna il Governo a:

riconoscere l'esistenza nella scuola, di persone con disturbi specifici d'apprendimento (DSA), promuovendo azioni finalizzate al raggiungimento del successo formativo delle persone con DSA;

prevedere la formazione degli insegnanti, sulle difficoltà specifiche d'apprendimento DSA.

9/3387/49. Fratta Pasini, Zanettin, Alberto Giorgetti.